

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XX

L.P. n. 12/15

Scuole Musicali



L.P. n. 13/15

Ludopatia



Le leggi provinciali
spiegate dal Consiglio per i cittadini

Indice

Legge provinciale 17 giugno 2015 n. 12

Scuole Musicali - Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

Gli obiettivi della legge	1
Il consigliere provinciale Pietro De Godenz (Unione per il Trentino), primo firmatario del disegno di legge 34 /XV	2
Il consigliere provinciale Filippo Degasperì (Movimento 5 Stelle), primo firmatario del disegno di legge 54 /XV	3
Il sistema della formazione musicale in Trentino	4
Le scuole musicali in Trentino	5
Scuole musicali trentine	6
Anno scolastico 2013-2014 n° lezioni per tipologia di strumento e bacino di provenienza	7
Cosa prevede la legge	8
L'iter della legge in Consiglio provinciale	9
Il punto di vista di Danilo Curti e Simonetta Bungaro, presidente e direttore del Conservatorio F.A. Bonporti	10
Il testo della legge	11

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13

Ludopatia - Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Gli obiettivi della legge	13
Il consigliere provinciale Walter Viola (Progetto Trentino), primo firmatario del disegno di legge 6 /XV	14
La consigliera provinciale Violetta Plotegher (Partito Democratico), prima firmataria del disegno di legge 43 /XV	15
La ludopatia dal punto di vista medico	16
I giochi "pericolosi"	18
La normativa in Italia	18
Il volume d'affari	19
Lazzardo in Italia e in Trentino	20
Le preferenze in Trentino	22
Il costo sociale del gioco patologico	22
Cosa prevede la nuova legge provinciale	23
L'iter della legge in Consiglio provinciale	24
Il punto di vista di Confesercenti e Confcommercio	25
Il punto di vista di Associazione AMA (Auto Mutuo Aiuto) e associazione Occhio al Gioco	25
Il testo della legge	26

Leggi per voi

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XX nr. 412 - novembre 2015.

Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancì, 27
Redazione via Mancì, 27 - 38121 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestan, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parque/Economy/Compatto.

Direttore responsabile:

Luca Zanin

Ha collaborato:

Lucia Linda Cella

Segreteria di redazione: via Mancì, 27 - 38122 Trento

- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Progetto grafico e impaginazione:

Mottes prj

Legge provinciale 17 giugno 2015 n. 12

Scuole Musicali

**Disposizioni in materia
di scuole musicali:
sostituzione dell'articolo 19
della legge provinciale
sulle attività culturali 2007
e integrazione della legge
provinciale sulla scuola 2006**



Gli obiettivi della legge:

Il provvedimento ha la principale finalità di mettere a sistema e valorizzare il comparto trentino delle scuole musicali: aggiornando e allineando i parametri dell'offerta con i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino; promuovendo una gestione coordinata e omogenea dei servizi erogati;

individuando forme di controllo pubblico sia dei requisiti per accedere ai finanziamenti, sia dei parametri di monitoraggio e valutazione. Gli obiettivi vengono perseguiti sostituendo l'articolo 19 della legge provinciale n. 15 del 2007 sulle attività culturali, e integrando la legge provinciale sulla scuola, n. 5 del 6 agosto 2006.



Il consigliere provinciale Pietro De Godenz (Unione per il Trentino), primo firmatario del disegno di legge 34 /XV:

“La mia passione ed appartenenza al mondo delle Bande musicali mi ha da sempre portato ad ascoltare e analizzare le problematiche che ci sono

all'interno delle Scuole Musicali - che personalmente considero il braccio operativo del movimento bandistico in particolare, ma anche dei cori - e ad impegnarmi per l'accrescimento di una cultura musicale e corale che è nel Dna di noi trentini quale momento di aggregazione, volontariato, cultura e autonomia.

Il modello trentino della formazione musicale extra scolastica, che trova il suo punto di riferimento nelle 13 scuole musicali, è considerato una eccellenza a livello Italiano ed europeo grazie alla capillare copertura del territorio trentino e ai numeri importanti (oltre 5000 ragazzi iscritti ogni anno di cui l'80% di età inferiore a 19 anni, più di 350 le persone, in massima parte docenti, a contratto nel 2014, decine di migliaia i ragazzi coinvolti in 15 anni) che confermano la valenza del movimento. Proprio la mia stretta vicinanza a questo mondo mi aveva però fatto notare alcune difficoltà: la mancanza di una rappresentanza unitaria vera - che di fatto bloccava il rinnovo del contratto sindacale fermo da oltre 10 anni - e le difficoltà a rapportarsi con la PAT. Ora, grazie al lavoro fatto assieme al collega Degasperì, la nuova legge permette anche uniformità per l'individuazione dei requisiti organizzativi, didattici e di rendicontazioni e stabilisce la volontà di creare un tavolo di lavoro di tutto il mondo della musica del Trentino che comprenda le scuole musicali, il conservatorio, le Federazioni e il mondo della scuola individuando sinergie, percorsi e collaborazioni comuni”.





Il consigliere provinciale Filippo Degasperi (Movimento 5 Stelle), primo firmatario del disegno di legge 54 /XV:

“Il sistema delle scuole musicali rappresenta sicuramente un vanto per il Trentino oltre a svolgere funzioni importanti come quelle dell'avviamento e della

formazione in ambito musicale in maniera efficace e capillare sul territorio. Certo, la preferenza del M5s va per il modello altoatesino caratterizzato dalla presenza di un'unica scuola provinciale (pubblica e articolata su più sedi) che garantisce di per sé economie di scala, trasparenza e prossimità. In Trentino si è scelto di puntare invece su realtà private che operano principalmente grazie a copiosi finanziamenti pubblici.

In un contesto di risorse non più sovrabbondanti diventa necessario che anche le scuole musicali si adeguino nelle loro modalità gestionali a criteri più attuali.

Se una scuola intende partecipare ad un sistema sostanzialmente pubblico come è quello esistente oggi in Trentino, e continuare a fondare lo svolgimento della

propria attività sui finanziamenti provinciali, diventa vincolante sottostare a requisiti che il finanziatore è pienamente legittimato a pretendere.

In particolare, anche a tutela dell'affidabilità del circuito di cui la Provincia si fa garante nei confronti di famiglie ed allievi, si chiede alle scuole musicali intenzionate a rimanere nel sistema educativo di rendere trasparenti ed oggettive le modalità di reclutamento del personale insegnante.

Infine, con riferimento ai principi di trasparenza e di economicità, si prevede che le scuole si rendano disponibili ad essere periodicamente verificate non solo sugli aspetti formali come avviene oggi ma soprattutto con riferimento alla gestione e al raggiungimento degli obiettivi in modo da evitare casi come quello di un direttore che (in quanto membro del consiglio di amministrazione) si auto-riconosceva compensi annui superiori ai 100mila euro”.

Il sistema della formazione musicale in Trentino:

l'offerta formativa musicale trentina è ampia. Ci sono le **Scuole musicali** iscritte al registro provinciale (di cui si occupa la legge qui in oggetto), c'è il **Conservatorio F.A. Bonporti** di Trento, ci sono poi altre realtà: l'**Associazione Cantare suonando – onlus**, che si dedica all'insegnamento della musica a giovani con disabilità; l'**Istituto Diocesano di Musica Sacra**, che guarda alle esigenze formative di cantori, direttori di coro e organisti; l'**Istituto Superiore Europeo Bandistico**.

Anche l'**Orchestra regionale Haydn** dispone di un dipartimento educativo, che prepara materiali prope-
deutici, di accompagnamento e comprensione del patrimonio musicale e offre corsi agli insegnanti.

Il Conservatorio si distingue dagli altri soggetti. E' infatti un'istituzione pubblica e statale specializzata per la formazione di compositori, cantanti e strumentisti, insegnanti di musica, e fa parte del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. I conservatori svolgono anche attività di ricerca e di produzione artistica. L'offerta didattica del conservatorio Bonporti di Trento comprende corsi di diploma accademico di 1° e 2° livello e corsi di formazione alla ricerca che corrispondono, per valore, ai dottorati di ricerca. Accanto a questo corpo centrale si danno corsi di diploma accademico di master e di specializzazione. Il Conservatorio organizza inoltre un'offerta didattica nella fascia pre-accademica, che include il progetto delle Scuole medie a caratterizzazione musicale, con sedi a Trento e a Riva, e del Liceo musicale "Bonporti". Gli studenti interessati da questa formazione, sono insieme studenti del Conservatorio e studenti delle Scuole secondarie in convenzione. Il Conservatorio, infine, propone corsi organizzati non per classi di età, bensì per periodi di studio e livelli di competenza.


La sede di Riva del Garda, presso la seicentesca Chiesa dell'Inviolata, è sezione staccata del Conservatorio "F.A. Bonporti" di Trento dal 1980 e comprende una Scuola media annessa. Quest'anno a Riva prende avvio anche il Liceo musicale del "Maffei", parificato ai corsi preaccademici di Conservatorio.



Le scuole musicali in Trentino:

le scuole musicali della provincia, eccetto la Scuola Civica "R. Zandonai" di Rovereto (amministrata direttamente dal Comune), sono gestite da soggetti privati costituiti in cooperative o associazioni; hanno una gestione autonoma e indipendente, nonostante il loro finanziamento sia prevalentemente di natura pubblica, da parte della Provincia e dei Comuni. L'offerta attuale, per lo più rivolta alla formazione musicale di base, è ampia e distribuita sull'intero territorio, nonché differenziata per tipologie, target di età e per livelli di apprendimento, e comprende corsi annuali e progetti in collaborazione con la scuola, lezioni di gruppo e individuali.

Nel 1987 è stato istituito il **Registro provinciale delle scuole musicali**, tenuto ad applicare gli "orientamenti didattici" provinciali, approvati dalla Giunta provinciale. All'interno di questi, uno dei punti qualificanti è il rilievo dato alla pratica musicale collettiva, corale e strumentale, ad integrazione dello studio di uno strumento.



Sul sito www.cultura.trentino.it è disponibile un'ampia panoramica dell'offerta formativa musicale trentina, incluso il Conservatorio e realtà non iscritte al registro provinciale.



Leggi il codice QR con il tuo smartphone

Scuole musicali trentine


	Sede - anno di fondazione	Numero di allievi 2014	Finanziamenti Pat 2015
Scuola di musica "Il Pentagramma"	Tesero - 1983	322	281.135,00
Assoc. Scuola musicale di Primiero	Fiera di primiero - 1995	172	220.747,02
Suono Immagine Movimento S.I.M.	Borgo Valsugana - 1987	357	366.234,71
Coop. musicale "Camillo Moser"	Pergine Valsugana - 1976	379	404.527,84
Assoc. culturale "I Minipolifonici"	Trento - 1981	645	581.434,96
Scuola musicale "Il Diapason"	Trento - 1989	513	385.068,02
Serv. culturali Val di Non e di Sole "C. Eccher"	Cles - 1986	596	524.603,44
Scuola musicale Giudicarie	Tione di Trento - 1983	433	308.555,62
Smag	Riva del Garda - 2010	637	657.597,32
Civica scuola musicale "R. Zandonai"*	Rovereto - 1889	111	149.781,47
CDM - Centro Didattico Musicateatrodanza	Rovereto - 1987	386	453.398,62
Scuola musicale "Jan Novak"	Villalagarina	388	364.041,97
Scuola musicale dei Quattro Vicariati	Pilcante di Ala - 1991	314	297.793,85
	totali	5253	4.994.919,84

*La storia della Civica Scuola Musicale R. Zandonai rappresenta un unicum nel panorama provinciale: strettamente intrecciata con il tessuto culturale e artistico della città di Rovereto, infatti, deve il suo sviluppo alla sensibilità dell'Amministrazione comunale, che fin dal tardo Ottocento ne ha sostenuto il progetto istitutivo e, dal 1908, gestito direttamente le attività.

Anno scolastico 2013-2014

n° lezioni per tipologia di strumento e bacino di provenienza

- **Strumento elettronico** (chitarra,tastiera,basso)
- **Strumento a percussione** (batteria, percussioni)
- **Strumento a corda** (violino,violoncello, viola,mandolino)
- **Strumento a fiato** (clarinetto, sax, ottoni, flauto, tromba,ecc)
- **Strumento a corde** (chitarra, contrabbasso, arpa)
- **Strumento a tastiera** (pianoforte, fisarmonica, organo, clavicembalo)
- **Vocalità**





Cosa prevede la legge:

- una gestione integrata, coordinata e omogenea della formazione musicale nelle scuole trentine;
- finanziamenti alle scuole musicali in misura non inferiore al 70% della spesa ammessa per attività svolte secondo criteri didattici e modalità organizzative stabiliti dal governo provinciale. Tra questi criteri figura il rispetto di principi di trasparenza e pubblicità nelle procedure per le assunzioni di personale e nella formalizzazione dei risultati delle selezioni;
- la promozione di una rappresentanza unitaria delle scuole, riconosciuta come interlocutore privilegiato nella trattazione delle problematiche inerenti alla formazione musicale di base;
- la definizione da parte del governo provinciale, sentita la rappresentanza unitaria delle scuole musicali, degli standard formativi, di uniformi condizioni di accesso alle scuole, di sistemi coordinati per la verifica e il controllo sull'adeguatezza dei servizi erogati dalle scuole (anche in merito alla tenuta dei bilanci);
- viene istituito - con compiti di proposta e confronto con il governo provinciale - il *tavolo provinciale di coordinamento*, con 1 rappresentante del Conservatorio Bonporti, 3 della rappresentanza unitaria delle scuole musicali e 1 per ciascuna delle federazioni di bande e cori. La partecipazione al tavolo dei rappresentanti delle strutture coinvolte è a titolo gratuito.



L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge ha origine da due distinte proposte di modifica della normativa sulle attività culturali, che all'articolo 19 disciplina le scuole musicali. Il 7 luglio 2014 è stato depositato il primo e dettagliato disegno di legge, numero 34/XV, che porta le firme di Pietro De Godenz, Gianpiro Passamani e Mario Tonina (Unione per il Trentino). Il 21 novembre 2014 è seguito il disegno di legge 54/XV, con cui il consigliere Filippo Degasperi (MoVimento 5 Stelle) ha aggiunto una specifica attenzione al tema della trasparenza gestionale e nell'assunzione del personale insegnante da parte delle scuole musicali trentine.

Assieme all'assessore alla cultura, Tiziano Mellarini, si è deciso di far confluire le due proposte di legge in un testo unificato. La V Commissione permanente del Consiglio provinciale, presieduta da Lucia Maestri (Pd), ha sentito il punto di vista delle scuole musicali (invitate con il loro coordinamento), il Conservatorio di Trento, la Federazione dei corpi bandistici e il Consiglio delle autonomie locali - Consorzio dei Comuni. Il testo è stato approvato all'unanimità il 12 maggio 2015 dalla stessa Commissione. Il 10 giugno 2015 è seguita l'approvazione definitiva in Consiglio, con 26 voti favorevoli e 2 astensioni (quelle di Walter Kaswalder e Manuela Bottamedi del Patt: il primo si è espresso in difesa dell'autonomia della scuola pubblica, la seconda ha lamentato la mancata introduzione della gratuità nel sistema della formazione musicale di base, che dovrebbe essere un insegnamento previsto dalla scuola pubblica).



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**



Il punto di vista di Danilo Curti e Simonetta Bungaro, presidente e direttore del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e Riva del Garda:

“Il Conservatorio non può che salutare con soddisfazione la legge appena approvata: per più ragioni. Innanzitutto perché la legge costituisce un ulteriore riconoscimento del ruolo fondamentale che le Scuole Musicali rivestono nella formazione in Trentino. E anche nell'affermazione della necessità di un sistema integrato di formazione musicale che veda attori pubblici (Scuole Medie ad indirizzo musicale, Licei musicali, Conservatorio) e privati (Scuole Musicali) operare in sinergia con riconoscimento reciproco del ruolo svolto all'interno del curriculum di formazione di ogni studente. Il Conservatorio da anni sostiene con forza tale necessità e ha presentato all'Amministrazione Provinciale come agli Enti interessati, proposte concrete in tal senso. L'urgenza di tale sistema è determinata anche dall'evoluzione importante che la formazione musicale sta avendo in Italia e dalla mission affidata ai Conservatori dalla legge 508 del '99 di svolgere anche funzioni di didattica, ricerca e produzione a livello accademico-universitario.

Ci troviamo, a livello nazionale, in un momento “sensibile” di evoluzione della formazione musicale, di cui il Trentino deve cogliere tutte le opportunità percorrendo anche vie innovative grazie all'Autonomia.

La legge chiede di individuare anche alcuni strumenti pratici, sia per le Scuole Musicali che per il sistema, come standard formativi condivisi, modalità di assunzione del personale docente, un tavolo provinciale di coordinamento etc. A questo proposito è viva speranza del Conservatorio che il tavolo di coordinamento sia occasione per portare finalmente avanti e perfezionare quanto già elaborato nel recente confronto. Il fine di tutto ciò, non dimentichiamolo, è rendere accessibili a quanti più bambini, giovani ed adulti, sia a livello amatoriale che sempre più professionalizzante, gli straordinari tesori di bellezza, cultura, formazione alla collaborazione e – in ultima analisi – alla cittadinanza, che la musica può offrire”.

Legge Provinciale 17 giugno 2015, n. 12

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006.

(b.u. 23 giugno 2015, n. 25)



Art. 1

Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. L'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Scuole musicali

1. La Provincia riconosce la formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali iscritte al registro provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), quale elemento di valorizzazione, di aggregazione nonché di crescita culturale e sociale in ambito locale e a tal fine promuove il loro coinvolgimento nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.
2. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali previste dal comma 1 mediante la concessione di finanziamenti in misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le attività educative e formative svolte secondo i criteri didattici e le modalità organizzative stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
3. I criteri e le modalità indicati nel comma 2 prevedono, tra l'altro, che le procedure adottate per le assunzioni del personale costituente il corpo insegnante delle scuole musicali si conformino ai principi di trasparenza e di pubblicità in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. I predetti principi devono essere osservati anche con riguardo alla formalizzazione dei risultati della selezione.
4. Per favorire il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali la Provincia promuove l'omogenea gestione dei servizi erogati dalle stesse e riconosce la loro rappresentanza unitaria come interlocutore privilegiato nella trattazione delle problematiche riguardanti il sistema della formazione musicale di base. Se le scuole musicali non individuano una loro rappresentanza unitaria la Giunta provinciale stabilisce le modalità di consultazione con il rappresentante delle scuole musicali espresso dalla maggioranza delle stesse.

5. Per i fini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria delle scuole musicali, stabilisce con propria deliberazione:
 - a) gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali;
 - b) l'uniformità delle condizioni di accesso alle scuole musicali;
 - c) gli elementi di valutazione della conformità al principio di trasparenza delle procedure di selezione del personale e delle scelte compiute;
 - d) l'applicazione di sistemi coordinati di verifica e controllo, anche documentale, in ordine all'adeguatezza dei servizi svolti anche in relazione agli aspetti organizzativi e di tenuta del bilancio."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

Coordinamento per la diffusione della formazione musicale

1. Nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione la Provincia considera prioritaria la costituzione di un sistema integrato di formazione musicale che promuova il potenziamento dell'offerta formativa pubblica e nel quale devono essere* coinvolte le scuole musicali previste dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007). Al tal fine la Provincia valorizza le forme di coordinamento anche attraverso l'individuazione dei requisiti organizzativi e didattici necessari per la partecipazione delle scuole musicali ai percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Per promuovere la qualità e l'integrazione della formazione musicale è istituito un tavolo provinciale di coordinamento, che assolve a finalità di confronto e di proposta, anche al fine di elaborare linee di sviluppo per un sistema complessivo della formazione musicale e proporre azioni e interventi volti a rendere uniformi e coordinate le offerte di formazione musicale per i giovani; la Giunta provinciale acquisisce il parere del tavolo sulle proposte e indicazioni attuative in materia di offerta formativa musicale. Il tavolo è costituito dalla Giunta provinciale e prevede la partecipazione dei responsabili delle strutture provinciali coinvolte, di due dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali, di un rappresentante del Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti, di tre componenti espressi dalla rappresentanza unitaria delle scuole musicali e di un rappresentante di ciascuna delle federazioni delle bande e dei cori. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo, la cui durata corrisponde a quella della legislatura provinciale; la partecipazione al tavolo è a titolo gratuito."


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

* Il disegno della legge collegata alla manovra di bilancio Pat 2016 prevede una norma che modifica l'articolo 2 della l.p. 12/2015, sostituendo alle parole "devono essere coinvolte le scuole musicali", la nuova dizione "possono essere coinvolte le scuole musicali".

**Legge provinciale
22 luglio 2015, n. 13**

Ludopatia

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco



Gli obiettivi della legge:

- limitare la diffusione del gioco;
- diffondere la conoscenza dei rischi correlati al gioco e favorire un approccio responsabile al gioco stesso;
- contenere l'impatto negativo del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico, sulla qualità del contesto urbano;
- promuovere la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco;
- promuovere la cura e il recupero dei soggetti affetti da ludopatia.



Il consigliere provinciale Walter Viola (Progetto Trentino), primo firmatario del disegno di legge 6 /XV:

“Entro cinque anni le slot machine saranno rimosse dai locali situati a non più di 300 metri da “luoghi sensibili” come scuole, ospedali, strutture per anziani, centri sportivi frequentati da ragazzi, Chiese. Nel caso invece dei piccoli paesi in cui esiste un unico bar con apparecchi da gioco, i Comuni avranno la possibilità di prorogare il termine di altri cinque anni. Questa una delle novità introdotte dalla legge provinciale approvata il 16 luglio scorso per contrastare concretamente il fenomeno della ludopatia che oggi sta crescendo rapidamente anche nel Trentino. La normativa punta però in primo luogo alla prevenzione per tutelare dai danni causati dalle macchinette mangiasoldi soprattutto i soggetti più deboli e vulnerabili come i ragazzi e i meno abbienti. Per questo il testo subordina gli incentivi provinciali alle aziende (pubblici esercizi, attività commerciali), all'assenza di apparecchi da gioco

e all'impegno a non installarne. Inoltre i locali che offrono slot machine dovranno esporre materiale informativo sui rischi derivanti dall'abuso delle macchinette mangiasoldi. E la Provincia non potrà fare pubblicità alle sale da gioco. Evidenzio poi che la legge 13/2015 consente alla Giunta di sostenere e valorizzare tutti i soggetti del Terzo Settore capaci di progettare interventi mirati ad affrontare il problema attraverso la sensibilizzazione e, dove necessario, anche l'assistenza e la cura delle persone vittime della ludopatia. A tal fine importante è la messa in rete di tutti i soggetti che possono concorrere alla prevenzione e cura: dalla scuola all'Azienda Sanitaria, dalla Provincia ai soggetti del privato sociale, dai Comuni alla polizia locale. Molto importanti sono infine la formazione degli operatori e la diffusione di un logo che promuova gli esercizi pubblici senza apparecchi da gioco”.



La consigliera provinciale Violetta Plotegher (Partito Democratico), prima firmataria del disegno di legge 43 /XV:

“L’urgenza politica e sociale di contrastare la diffusione del gioco d’azzardo nasce dalla chiara comprensione dell’impatto che questo fenomeno ha sulla comunità in termini di costi sanitari, economici, sociali, educativi e relazionali.

La situazione drammatica di tante persone e famiglie, distrutte dalla caduta nell’azzardo patologico, incontrate nella mia esperienza di Assessora alle politiche sociali del Comune di Trento, mi ha dunque impegnata nel depositare un articolato migliorativo del disegno di legge presentato sullo stesso tema dal consigliere Walter Viola, che tenesse maggiormente in considerazione il tema della prevenzione.

Con questa legge, abbiamo posto dei limiti importanti alla diffusione del fenomeno, promosso la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco. Riducendo l’offerta del gioco, anche se lecito, crediamo si possa contrastare non solo la diffusione della ludopatia, ma anche ridurre i costi provocati da un modello economico che lucra sulla fragilità delle persone. Si stima infatti che per la cura diretta dei giocatori si utilizzino circa 6 milioni di euro l’anno. La stima raddoppia se si calcolano anche i costi sociali diffusi, riguardanti i problemi delle famiglie e delle comunità di riferimento: costi di gran lunga superiori ai benefici fiscali che lo Stato ricava.

Siamo riusciti a dotare la Provincia di Trento di una legge organica dedicata al tema della ludopatia. Spero possa essere uno spunto per riflettere anche sulla normativa nazionale, la quale, rispetto a un tessuto civile sempre più deteriorato, ancora fatica a sostenere con fermezza i più fragili e le vittime dell’azzardo”.



La ludopatia dal punto di vista medico:

Cos'è.

La ludopatia rientra nelle cosiddette nuove dipendenze (o new addictions), causate non da sostanze chimiche ma da abitudini e comportamenti portati all'eccesso. Nel caso della ludopatia, si tratta del gioco d'azzardo. Il ludopata sente un irrefrenabile bisogno di giocare, un'ossessione che comporta continui cambiamenti di umore, rendendolo alternativamente preda di un'euforia eccessiva e di repentine crisi depressive.

Dal 2012, la dipendenza da gioco (GAP - Gioco d'Azzardo Patologico) è inserita nell'elenco dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a livello del sistema sanitario nazionale.

Le cause di questo disturbo non sono note ma potrebbero consistere in un insieme di fattori genetici e ambientali.

Come si manifesta.

Secondo alcune stime americane, si legge nel sito internet del Ministero della salute, (www.salute.gov.it) la ludopatia interessa il 2-4% della popolazione.

Si parla di ludopatia quando le persone accusano la presenza di almeno 5 tra questi comportamenti:

- sono molto prese da pensieri riguardanti il gioco d'azzardo, ripensano spesso a esperienze di gioco e di scommesse passate, programmano nuove giocate e cercano di trovare il modo di procurarsi denaro per andare a giocare;
- hanno bisogno di aumentare sempre più la posta per eccitarsi;
- anche se cercano più volte di controllarsi, non ci riescono;
- tutte le volte che cercano di resistere all'impulso di cedere a una scommessa o al gioco d'azzardo, diventano irascibili e nervose;
- considerano il gioco d'azzardo un modo per sfuggire ai problemi o per trovare sollievo a disturbi dell'umore;
- dopo aver perso soldi tendono a tornare sui propri passi per rifarsi;
- mentono alla propria famiglia, al medico (psicologo), agli altri per nascondere fino a che punto sono coinvolti nel gioco d'azzardo;
- per trovare i soldi per il gioco d'azzardo, spesso ricorrono ad azioni illecite (falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita);
- a causa del gioco arrivano a mettere in pericolo relazioni importanti, il lavoro, opportunità scolastiche o di carriera;
- si trovano costrette a chiedere aiuto ad amici o familiari per trovare il denaro necessario per far fronte a situazioni finanziarie disperate, causate dal gioco.

Come si cura.

Il trattamento della ludopatia può basarsi sulla psicoterapia, sulla terapia farmacologica e sul ricorso a gruppi di auto-aiuto.



I giochi “pericolosi”:

si parla di gioco d'azzardo quando c'è in palio denaro o un oggetto di valore e l'esito del gioco dipende principalmente dal caso e non dalle decisioni prese dal giocatore. Quando si gioca d'azzardo, è impossibile controllare o prevedere l'esito degli eventi. L'abilità non conta ed è impossibile migliorare la propria performance con l'esperienza e l'allenamento. Determinati giochi hanno caratteristiche intrinseche che finiscono per acutizzare i problemi dei giocatori eccessivi. I giochi online, tra i più diffusi, consentono spesso l'anonimato e la carta di credito limita la consapevolezza del denaro perso.

I principali giochi d'azzardo:

il Lotto e lotterie varie;
la tombola e il bingo;
il Black-Jack;
il Punto Banco;
il Poker;
la Roulette;
le Slot machine e i Video Poker.

La normativa in Italia:

Il codice penale.

Prevede due fattispecie distinte di reato in relazione al gioco d'azzardo: l'“esercizio” (art. 718) e la “partecipazione” (art. 720). Il codice considera “giochi di azzardo” quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Se in linea generale il gioco d'azzardo è quindi vietato, poi però esiste tutta una legislazione che sotto il controllo dell'ente pubblico crea la categoria del gioco lecito e autorizzato.

Le leggi dello Stato sul gioco.

La legge che disciplina il gioco lecito è ancora il regio decreto 773 del 1931, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), oggetto peraltro di numerosi aggiornamenti da parte della Corte Costituzionale e del legislatore nazionale. Di particolare rilievo il c.d. decreto Balduzzi, convertito nella legge n. 189 del 2012, che affronta diverse tematiche, tra le quali: profili sanitari, tutela dei minori, sanzioni amministrative, azioni informative e formative, istituzione di un Osservatorio presso il Ministero della salute. Dal 2015 una quota di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, è destinata alla cura delle patologie connesse alla ludopatia.

Importante infine la legge n. 23 del 2014, che detta disposizioni sia per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico, sia per combattere il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

In questa fase, Governo e Parlamento stanno lavorando a una complessiva riforma della materia. Alcune novità sono attese dalla legge di stabilità per il 2016, che dovrebbe aumentare il prelievo fiscale per chi gestisce macchinette da gioco, sanzionare l'impiego dei cosiddetti totem che consentono il gioco on line, disporre regole più severe sulla pubblicità radiotelevisiva. Per contro, sono depositati da tempo in Parlamento disegni di legge che prospettano l'istituzione di nuovi casinò oltre ai 4 storici esistenti. Negli ultimi anni anche la maggior parte delle Regioni ha approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.


Il volume d'affari:

in Italia si calcola in 84,4 miliardi di euro all'anno (400 miliardi nel mondo), in gran parte provenienti da circa 400 mila slot machine. Le perdite dei giocatori toccano i 18 miliardi di euro l'anno, 8 dei quali vengono incassati dall'Erario.

In Trentino Alto Adige (dato 2014) le giocate ammontano complessivamente a 1 miliardo 176 milioni di euro (1,3 nel 2012 e 1,2 nel 2013) e il gettito fiscale annuo per la P.a.t. dalle tasse sul gioco è pari 5 milioni di euro circa.

Entrate erariali derivanti dai giochi di spettanza provinciale

(valori in euro)



L'azzardo in Italia e in Trentino:


Chi controlla il gioco.

In Italia il mercato del gioco d'azzardo legale si articola in due filiere.

- La prima, del **“gioco pubblico”**, è gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Aams), che controlla i giochi più diffusi: Lotto, Superenalotto, Lotterie nazionali e Gratta&Vinci, scommesse sportive e a base ippica, Bingo e apparecchi elettronici da intrattenimento, attraverso una rete di concessionari. Il sistema delle concessioni riguarda anche tutto il mondo del gioco lecito on line (gioco a distanza attraverso internet), che è stato introdotto nel 2011 con lo scopo di contrastare la diffusione del gioco illegale. Quest'ultima rimane molto forte, “complici” moltissimi siti internet gestiti dall'estero, in assenza di una specifica normativa di livello europeo.
- La seconda filiera riguarda le **“case da gioco”** autorizzate o casinò. Si tratta di società per azioni a capitale pubblico, controllate dalle amministrazioni concedenti (Regioni, Province e Comuni) e con presidi fissi interni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Specifiche norme di legge hanno autorizzato nel tempo in Italia l'apertura di 4 casinò a Campione d'Italia, Sanremo, Venezia e Saint Vincent.



Il mercato legale dei giochi e delle scommesse in Italia



Fonte: elaborazione Transcrime di Gandolfo e De Bonis (2011, 8), in Report Pre.Gio (2013-2014)

Le preferenze in Trentino:

uno studio svolto nel 2014 da Transcrime su un campione di 500 unità (<http://www.transcrime.it>) ha evidenziato come il gioco preferito dagli interpellati sia il Gratta&Vinci (67%) seguito da Lotto/Superenalotto/simili (20,2%) e scommesse sportive (6,5%). I dati rilevati sembrano confermare che in provincia di Trento il fenomeno abbia una dimensione più contenuta rispetto alle stime nazionali. Tuttavia sono state 116 le persone che nel 2013 si sono rivolte al Ser.D. per problemi legati al gioco d'azzardo patologico.



Il costo sociale del gioco patologico:

gli studi condotti in questi ultimi anni evidenziano come il gioco d'azzardo appare in progressivo aumento. Secondo CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d'Azzardo) "la valutazione dei costi sociali comprende: costi sanitari diretti (ricorso al medico di base del 48% più alto rispetto ai non giocatori, interventi ambulatoriali psicologici, ricoveri sanitari, cure specialistiche per la dipendenza...); costi indiretti (perdita di performance lavorativa del 28% maggiore rispetto ai non giocatori, perdita di reddito...); costi per la qualità della vita (problemi che ricadono sui familiari, violenza, rischio di aumento di depressione grave, ansia, deficit di attenzione, bassa resistenza ad altri tipi di dipendenze, idee suicidarie, ossessione per il gioco e per i soldi necessari a giocare...).

Si aggiungono peraltro costi non facilmente stimabili, che riguardano l'aggravarsi di fenomeni sociali quali le infiltrazioni mafiose nei giochi, la crescita del ricorso all'usura, il peggioramento delle condizioni delle persone più fragili e povere, i sussidi da versare a chi si rovina giocando, l'incremento delle separazioni e dei divorzi.

Cosa prevede la nuova legge provinciale:

- contributi a progetti sulla ludopatia sviluppati da associazioni e realtà attive in questo ambito;
- azioni per la sensibilizzazione e la prevenzione, indirizzate anzitutto alle fasce sociali a rischio. Tra l'altro, la Provincia potrà informare sui programmi esistenti di filtraggio dei giochi d'azzardo on line;
- monitoraggio del fenomeno delle dipendenze da gioco;
- percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione dalla ludopatia, a cura dell'Azienda sanitaria provinciale e in collaborazione con i centri di salute mentale;
- iniziative di formazione nel campo della ludopatia: per i gestori e il personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici; per gli operatori dei servizi telefonici che informano sulle dipendenze da gioco; per le forze di polizia; in generale per chi opera a contatto con fasce sociali a rischio;
- divieto di collocare apparecchi da gioco a meno di 300 metri da scuole, strutture sanitarie e assistenziali, aree ricreative e sportive, centri giovanili, circoli pensionati e anziani, luoghi di culto. La sanzione: da 1.000 a 5.000 euro e rimozione degli apparecchi. I Comuni possono estendere la distanza minima e/o vietare gli apparecchi da gioco in aree circoscritte anche oltre il raggio dei 300 metri, tenuto conto del loro impatto negativo;
- obbligo di rimozione entro 5 anni di tutte le slot machine già collocate in locali situati entro il raggio di 300 metri dai luoghi sensibili. Il divieto vale anche per le sale gioco. Solo nei piccoli Comuni in cui esiste un unico bar, si prevede la possibilità di prorogare il termine di cinque anni per la rimozione delle macchinette;
- obbligo, per i gestori dei locali con apparecchi da gioco, di esporre materiale informativo sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza, sul numero telefonico del servizio informazioni pubblico, sui dispositivi che permettono di definire un limite alle giocate o un tempo massimo di gioco;
- possibilità per la P.a.t. di assegnare contributi a favore delle imprese solo se non collocano apparecchi da gioco;
- divieto di pubblicità per il gioco mediante canali di comunicazione della P.a.t. o su spazi concessi dalla P.a.t.; codice di autoregolamentazione per gli enti strumentali della P.a.t. (società, agenzie, fondazioni);
- logo per gli esercizi "slot free" che lo richiedano;
- divieto di fumo negli spazi degli esercizi pubblici in cui sono collocati apparecchi da gioco, fatte salve parti circoscritte attrezzate ad hoc per i fumatori;
- dettagliata relazione biennale della Giunta al Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge. Il Consiglio può adottare atti di indirizzo per rafforzare l'azione dell'esecutivo.

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

la legge provinciale 14 è stata approvata il 16 luglio 2015 all'unanimità ed è entrata in vigore il 12 agosto 2015. Nasce dall'iniziativa legislativa di due consiglieri provinciali: Walter Viola (Progetto Trentino) e Violetta Plotegher (Pd). Il primo ha depositato il 13 gennaio 2014 un proprio disegno di legge (n. 6/XV), firmato anche dai colleghi di gruppo Silvano Grisenti, Marino Simoni e Gianfranco Zanon. Si tratta di un testo articolato, che riprendeva analoga iniziativa già avviata nella XIII legislatura dallo stesso Viola assieme ai colleghi Gianfranco Zanon, Rodolfo Borga e Pino Morandini.

Il 27 agosto 2014 al ddl Viola è seguito il disegno di legge 43/XV della consigliera Plotegher (già assessore alle politiche sociali del Comune di Trento), sottoscritto anche dagli altri consiglieri democratici Mattia Civico, Luca Zeni, Alessio Manica e Lucia Maestri.

Nel giugno 2015 in IV Commissione permanente del Consiglio provinciale si è arrivati a un positivo parere unanime su un testo unificato dei due disegni di legge iniziali.

Nella fase del dibattito finale in Consiglio provinciale, è stato in particolare il consigliere della Lega Nord Trentino, Maurizio Fugatti, ad attivarsi con emendamenti ad hoc (approvati) per allargare i divieti e le imposizioni della legge anche alle sale professionali (inizialmente escluse).



*Maurizio Fugatti,
consigliere provinciale
Lega Nord Trentino*



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**

Il punto di vista di:

Confesercenti e Confcommercio.

Massimiliano Peterlana per Confesercenti del Trentino e Ferruccio Veneri per Confcommercio – sentiti dalla IV Commissione del Consiglio provinciale – hanno espresso contrarietà a un intervento legislativo che ritengono duplichi disposizioni già vigenti e rischi interferenze con la competenza normativa dello Stato in materia. Confcommercio con una nota ha sottolineato che “l’offerta di gioco nei pubblici esercizi è un’attività lecita, il cui esercizio deve essere lasciato alla libera scelta dell’imprenditore che la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti”. Tra gli aspetti evidenziati: il rischio di diffondere un clima denigratorio e discriminante nei confronti di chi esercita attività legali e l’inutilità di un approccio proibizionistico. Approvata la legge, le categorie economiche direttamente interessate, gestori ed esercenti, hanno ipotizzato iniziative legali, ravvisando possibili profili di incostituzionalità della legge, in merito a distorsione della concorrenza e del diritto di libera impresa, retroattività della norma, indeterminatezza dei cosiddetti luoghi sensibili.

Associazione AMA (Auto Mutuo Aiuto) e associazione Occhio al Gioco.

Sempre in IV Commissione, Sandra Venturelli e Miriam Vanzetta della prima associazione e Marino Pederiva della seconda – intervenuti per conto del Consolida e del Forum trentino delle associazioni familiari – si sono invece espressi positivamente sul testo, apprezzando in particolare la previsione di un coinvolgimento ampio di soggetti pubblici e privati nella lotta alla ludopatia: scuola, sanità, sociale e forze dell’ordine.



Il testo della legge

Legge Provinciale
22 luglio 2015, n. 13

Interventi
per la prevenzione e la cura
della dipendenza da gioco

(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 4)



Art. 1 **Finalità**

1. Questa legge limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.
2. Per i fini del comma 1, la Provincia:
 - a) promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
 - b) disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
 - c) adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico;
 - d) promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.
3. Il piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), tiene conto anche delle finalità della presente legge.

Art. 2**Partecipazione dei soggetti del terzo settore**

1. I soggetti del terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco e che operano negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione di questa legge, secondo quanto previsto dalla stessa e dalla normativa provinciale vigente.
2. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e orientamento, nonché di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.

Art. 3**Sensibilizzazione, prevenzione e cura**

1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio.
2. Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a:
 - a) aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per la salute e relazionali da essa derivanti;
 - b) favorire un approccio responsabile al gioco;
 - c) informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel territorio e sulle relative modalità di accesso;
 - d) informare sui programmi di filtraggio dei giochi d'azzardo on line.
3. Per l'elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, la Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 2, individua i servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della dipendenza patologica da gioco, attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispose sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. I servizi sono realizzati in collaborazione con i centri di salute mentale, con i servizi sociali territoriali e con i soggetti previsti dall'articolo 2.
5. I soggetti previsti dall'articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
6. Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), tengono conto anche di quanto disposto da questo articolo.

Art. 4**Formazione**

1. La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio.
2. Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza pubblica e del privato sociale.

3. La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).

Art. 5

Collocazione degli apparecchi da gioco

1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
 - a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
 - b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
 - c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
 - d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
 - e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
 - f) luoghi di culto.
2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.
3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Art. 6

Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici

1. I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

Art. 7

Interventi a sostegno degli esercizi pubblici

1. La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.
2. La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione del comma 1 compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.

Art. 8

Divieto di pubblicità

1. E' vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
2. E' vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.
3. E' vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano.
4. La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.





Art. 9 Logo

1. I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali un logo che indica l'assenza di questi apparecchi all'interno dell'esercizio.
2. Il modello e le caratteristiche del logo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il logo è reso disponibile agli esercizi che ne fanno richiesta.

Art. 10 Sanzioni amministrative e vigilanza

1. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli apparecchi.
2. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
4. Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3 nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gioco da dieci a sessanta giorni.
5. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.
8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

Art. 11

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:
 - a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
 - b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
 - c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
 - d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
 - e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 13 del 2004 è inserita la seguente: "f bis) negli spazi degli esercizi e dei locali in cui sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931."
2. All'inizio del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 13 del 2004 sono inserite le seguenti parole: "Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, lettera f bis),".

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 13 bis e il comma 7 bis dell'articolo 26 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), nonché l'articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.
2. Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 3 e 4, commi 1 e 2, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).
2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la gestione).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2015
novembre

LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento